

LINEE GUIDA

PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

aggiornato al 25 settembre 2023

Collaborazioni coordinate e continuative

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, a partire dal 25 giugno 2015 non risulta più obbligatoria l'indicazione del progetto nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e sono stati, altresì, eliminati gli ulteriori elementi vincolanti che dovevano essere contenuti nel medesimo contratto di lavoro nel rispetto degli artt. 61-69 del D. Lgs. n. 276/2003; pertanto, nell'attuale quadro normativo, tali forme di collaborazione faranno riferimento all'art. 409 del c.p.c.

La presenza di un progetto in una co.co.co. non deve intendersi come vietata, ma non ne costituisce più elemento qualificante e non è dunque più utile alla corretta caratterizzazione della tipologia contrattuale (attualmente, dunque, non esistono regole specifiche per le co.co.co.).

A fronte della eliminazione del progetto, l'art. 2, co. 1, del D. Lgs. n. 81/2015 ha introdotto una "presunzione di subordinazione" (*...si applica la disciplina del...*) quando sono **tutti contemporaneamente presenti** i seguenti elementi:

- a) **esclusiva personalità della prestazione;**
- b) **continuità della prestazione;**
- c) **prestazione organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.**

Poiché quasi tutte le co.co.co. sono di carattere esclusivamente personale e continuativo, il terzo elemento, di cui alla lettera c), è quello che riveste maggiore importanza. Il fatto che sia stato inserito "*anche*" con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro permette di comprendere che una forma di coordinamento è consentito, ma con dei limiti. Il committente non può controllare la forma della prestazione, o meglio, entrambe le componenti della "forma" (gestione del tempo e del luogo devono essere contemporanee e non alternative perché si verifichi il rinvio alla disciplina del rapporto subordinato), ma può controllarne la "sostanza". Può cioè chiedere di verificare, ad esempio, lo stato di avanzamento di un lavoro, per disporre eventuali modifiche.

L'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 101/2019, convertito con modificazioni dalla L. 128/2019, ha recato profonde modificazioni all'art. 2 comma 1 del d.lgs. 81/2015. Ha infatti sostituito il carattere "esclusivamente" personale della prestazione con quello della "prevalenza" ed ha, inoltre, eliminato il riferimento all'organizzazione, da parte del committente, "anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro".

Pertanto, la “presunzione di subordinazione” (...*si applica la disciplina del...*) quando sono **tutti contemporaneamente presenti** i seguenti elementi:

- a) **prevalente personalità della prestazione;**
- b) **continuità della prestazione;**
- c) **le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate dal committente.**

Sui criteri appena indicati sarà cura della Commissione, oltre alla verifica letterale del contratto, condurre adeguati accertamenti durante l'intervista alle Parti. Resta fermo che il committente potrà chiedere di verificare lo stato di avanzamento di un lavoro, atteso (e a condizione) che ciò non impatti sulle modalità organizzative che, *ex adverso*, restano di esclusivo appannaggio del prestatore.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 prevede poi che la disposizione di cui al comma 1 non trovi applicazione con riferimento:

- a) *alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;*
- b) *alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;*
- c) *alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;*
- d) *alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dal [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](#)*
- d-bis) *alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al [decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](#)*
- d-ter) *alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla [legge 21 marzo 2001, n. 74](#)*

Si ricorda che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpellato n. 27/2015, ha elencato gli elementi necessari a qualificare un accordo collettivo come “stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Le parti devono indicare la contrattazione collettiva di riferimento.

Le forme di coordinamento della prestazione

È opportuno che nel contratto siano presenti le forme di coordinamento tra lavoratore e committente in merito all'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa.

Si ricorda che lo schema contrattuale e la effettiva volontà delle parti dovranno essere tali da garantire che non si rinvercano elementi di etero-direzione (pertanto risulti una reale autonomia del collaboratore) né di etero-organizzazione (il committente non imponga le modalità organizzative, i tempi ed i luoghi della prestazione).

A questo riguardo si ritiene che sia consentito, laddove vi sia un'esigenza aziendale e in funzione del tipo di attività da svolgere, che le parti stabiliscano in contratto un arco temporale entro cui venga eseguita la prestazione che può essere su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale.

In ogni caso, all'interno delle pattuizioni, il collaboratore gestisce il risultato in piena autonomia.

Anche le modalità con cui devono essere svolte le prestazioni contrattuali rivestono fondamentale importanza. Le parti inoltre potranno prevedere, laddove le caratteristiche dell'attività lo necessitino, lo svolgimento dell'attività all'interno della struttura aziendale – purché non sia prevista anche la determinazione dei tempi di svolgimento della prestazione – descrivendo in contratto in modo dettagliato le modalità applicative.

SCHEMA RIEPILOGATIVO LINEE GUIDA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	
Committenti	<p>Possono stipulare questi contratti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprenditori • non imprenditori (sia per l'attività istituzionali sia per l'eventuale attività commerciale) • professionisti • parlamentari
Lavoratori	<p>Non può essere collaboratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una società • un soggetto che svolga la prestazione unicamente per mezzo di ausiliari, perdendosi così il requisito del "prevalentemente" personale

**SCHEMA RIEPILOGATIVO LINEE GUIDA
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**

<p>Ipotesi ammesse senza riconduzione alla disciplina del lavoro subordinato</p>	<p>Le disposizioni di cui al art. 2 c. 1 D. Lgs. n. 81/2015 (riconduzione alla disciplina del lavoro subordinato) non trovano applicazione con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.
<p>Autonomia</p>	<p>Nel contratto <u>non devono</u> risultare clausole che disciplinino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità dettagliate di svolgimento dell'incarico affidato al collaboratore (sono comunque ammessi da parte del committente indirizzi di ordine generale); • l'inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del committente; • un assiduo e costante controllo sulle modalità di esecuzione dell'incarico affidato al collaboratore; • l'esercizio di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore. <p><u>Laddove sia stabilito il luogo della prestazione non può essere stabilito anche il tempo della stessa e viceversa.</u></p>
<p>La durata</p>	<p>Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa può essere stipulato dall'azienda per ottenere dal collaboratore una prestazione sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.</p>

SCHEMA RIEPILOGATIVO LINEE GUIDA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	
	<p>Se il contratto è a tempo determinato la durata va indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • espressamente oppure mediante un evento, chiaramente individuabile, al verificarsi del quale il rapporto si conclude.
Svolgimento della prestazione	<p>L'attività del collaboratore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conservare autonomia, ancorché coordinabile con l'organizzazione del committente; • essere valutata e valutabile indipendentemente dal tempo di esecuzione. <p>Qualora in azienda siano presenti lavoratori subordinati che svolgono mansioni analoghe, ovvero, se diverse, con le stesse modalità di quelle dedotte nel contratto di collaborazione da certificare, le parti devono evidenziare in modo molto rigoroso gli elementi di autonomia dell'attività e le distinzioni con il lavoro subordinato.</p> <p>Non sono agevolmente individuabili i requisiti del lavoro coordinato e continuativo nelle attività che per le consuete modalità di svolgimento legate alla natura della prestazione presuppongono di norma la sottoposizione al potere direttivo e gerarchico di un preposto ovvero che prevedono mansioni esecutive e ripetitive. Per questo motivo non sono ammesse, salvo specifiche situazioni e condizioni legittimanti verificate dalla Commissione, alla certificazione le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • commessi; • camerieri; addetti alla somministrazione di cibi e bevande al pubblico; • operai edili che svolgono attività meramente esecutive; • prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti <i>in bound</i>; • attività di segreteria; • addetti alla pulizia; • magazzinieri; • altre attività aventi le caratteristiche sopra evidenziate.
Corrispettivo	<p>Pur non essendoci specifica previsione, è opportuno che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il compenso sia ragguagliato al risultato da raggiungere, anche se può non esservi un termine finale al contratto;

SCHEMA RIEPILOGATIVO LINEE GUIDA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	
	<ul style="list-style-type: none"> • la previsione di un compenso orario per il collaboratore non è incompatibile con il lavoro coordinato e continuativo, purché tale previsione sia coerente e funzionale con la tipologia di prestazione da svolgere; • il contratto contenga i tempi di erogazione del compenso liberamente scelti dalle parti e le modalità di pagamento del compenso.
Strumenti del committente	Le parti potranno prevedere, laddove le caratteristiche dell'attività lo necessitino, l'utilizzo delle attrezzature del committente descrivendo in contratto in modo dettagliato le modalità applicative.
Misure di sicurezza	Se lo svolgimento dell'attività è prevalentemente interna all'azienda, è necessario che il contratto preveda clausole di tutela sulla sicurezza dei luoghi di lavoro anche ai collaboratori coordinati e continuativi. I lavoratori coordinati e continuativi rientrano nelle tipologie soggette agli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008.
Proroga	<p>In caso di contratto di co.co.co. a tempo determinato la Commissione non certifica un contratto che prevede una proroga incondizionata della durata.</p> <p>Per prorogare un contratto oggetto di certificazione è necessario che le parti trasmettano alla Commissione, con congruo preavviso, una espressa richiesta adeguatamente motivata.</p> <p>La Commissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valuta di estendere la certificazione per la maggiore durata richiesta dalle parti anche senza una ulteriore audizione; • comunica alle parti l'esito di tale valutazione prima della scadenza originaria del contratto.
Rinnovo del contratto	È ammesso che il medesimo committente e collaboratore possano stipulare in successione autonomi contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione anche della medesima attività.

SCHEDA INFORMATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**SCHEDA INFORMATIVA**

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di lavoro datata _____, ed al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sottoindicate dichiarazioni¹.

Fanno presente di aver instaurato un rapporto di lavoro, con i caratteri propri della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, con prestazione prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.

a) Il contratto è disciplinato da un accordo collettivo nazionale stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e prevede discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore

SI' quale data di stipula NO

b) La collaborazione è prestata nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali Si quale NO

c) L'attività è prestata nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni

SI' quale..... NO

d) Specificare le modalità mediante le quali in concreto il lavoratore eseguirà la prestazione oggetto del contratto

e) Chi definisce i tempi della prestazione?

f) Chi definisce il luogo della prestazione?

g) La prestazione è prevalentemente personale? *si/no*:

h) Professionalità in possesso del collaboratore (*specificare*):

i) Per lo svolgimento dell'attività dedotta in contratto è previsto l'utilizzo di mezzi/strumenti organizzati (*si/no*):

j) Se si, specificare quali e a chi essi appartengono:

k) Criteri utilizzati per la quantificazione del compenso (*specificare*):

l) Ulteriori informazioni:

¹ Art. 76, 1° co., D.P.R. n. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"

Le parti dichiarano che l'istanza di cui la presente scheda costituisce parte integrante, è richiesta anche al fine di certificare l'assenza dei requisiti di cui al comma 1 art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015.

Data e Firma leggibile

_____ li _____

Timbro e firma del committente

Firma del collaboratore

SCHEDA INFORMATIVA

CONTRATTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO**SCHEDA INFORMATIVA**

Ad integrazione dell'istanza di certificazione del contratto di lavoro datata _____, ed al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell'attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sottoindicate dichiarazioni².

Fanno presente di voler instaurare/aver instaurato un rapporto contrattuale d'agenzia e rappresentanza di commercio secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 1742 e segg. del codice civile, alle seguenti condizioni:

a) Specificare le modalità mediante le quali in concreto il lavoratore eseguirà la prestazione oggetto del contratto

b) Chi definisce i tempi e i luoghi della prestazione?

c) L'agente è libero di scegliere la clientela ed i metodi di lavoro che ritiene più idonei? (si/no):

d) Per lo svolgimento dell'attività dedotta in contratto è previsto l'utilizzo di mezzi/strumenti organizzati (si/no):

e) Se sì, specificare quali e a chi essi appartengono:

f) L'incarico assegnato all'agente può essere trasmesso ad altri (si/no):

g) Se sì, specificare se è necessario o meno il consenso del preponente:

h) Il contratto è regolato dalle disposizioni degli Accordi Economici vigenti?

In caso affermativo quale?

i) Gli istanti sono consapevoli che sorge l'obbligo d'iscrizione dell'agente alla gestione speciale commercianti di cui alla L. n. 613/66, e all'ENASARCO ex L. n. 12/73, col conseguente obbligo di versamento dei contributi e dell'indennità di fine rapporto nella misura e con le modalità previste dalle vigenti norme (si/no):

j) Ulteriori informazioni:

² Art. 76, 1° co., D.P.R. n. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Data e Firma leggibile

_____ li _____

Timbro e firma del preponente

Firma dell'agente
